



MEMORANDUM D'INTESA

tra

**Istituto Italo-Latino Americano
(IILA)**

e

**International Development Law Organization
(IDLO)**

CONSIDERATO CHE l'International Development Law Organization (IDLO) è un'organizzazione internazionale intergovernativa con il mandato conferito dai suoi Stati membri di contribuire alla creazione, all'applicazione e al progressivo sviluppo delle pratiche di buon governo e dello Stato di diritto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione economica; e

CONSIDERATO CHE l'obiettivo generale dell'IDLO è quello di "consentire il progresso verso gli obiettivi di sviluppo nazionale catalizzando riforme giuridiche e normative nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione"; e

CONSIDERATO CHE l'IDLO ritiene che vi siano tre principali aree e due temi trasversali in cui cambiamenti giuridico-normativi orientati allo sviluppo possano verificarsi: Economica (ad es. commercio, investimenti e microfinanza); Sociale (ad es. ambiente, questioni relative al territorio e salute) Istituzionale (ad es. settore giustizia, *governance* e formazione giuridica), Pari Opportunità e Diritti Umani (temi trasversali); e

CONSIDERATO CHE allo scopo di raggiungere i precedenti obiettivi, l'IDLO può impegnarsi in attività quali la formazione, l'educazione, l'assistenza tecnica, la consulenza, la ricerca ed altre forme di assistenza in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni; e

CONSIDERATO CHE l'Istituto Italo Latino-Americano (IILA) è un'organizzazione intergovernativa fondata dall'Italia e dalle venti Repubbliche dell'America Latina, che opera al servizio dei suoi Stati membri attraverso lo sviluppo di iniziative nei campi culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; e

CONSIDERATO CHE l'IDLO e l'IILA (le "Parti"), desiderano stabilire una relazione di reciproca collaborazione e assistenza nel futuro;

le Parti stabiliscono quanto segue:

Articolo 1 **Obiettivo Comune**

Le Parti riconoscono come loro comune obiettivo e quale strumento per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, lo sviluppo sociale, economico ed istituzionale dei Paesi Latinoamericani.

Articolo 2 **Scopo dell'Accordo**

Le Parti, riconoscendo la complementarità dei rispettivi ruoli nel campo dello sviluppo, convengono di unire i loro sforzi per mantenere una stretta e continua relazione di lavoro al fine di realizzare i rispettivi mandati come pure i loro obiettivi sia individuali sia comuni.

Articolo 3 **Scambio di Informazioni**

Le Parti concordano nel condividere e scambiare informazioni, risorse, reti, competenze e materiale di ricerca per facilitare la collaborazione di cui al presente Memorandum d'Intesa.

Articolo 4
Aree di Collaborazione

Le Parti concordano nel considerare l'opportunità di collaborare nelle seguenti aree:

- a) condurre ricerche congiunte per supportare i reciproci obiettivi;
- b) convocare conferenze congiunte, seminari e *workshop*;
- c) co-sviluppare, co-finanziare e co-ospitare programmi e progetti per lo sviluppo giuridico;
- d) promuovere il rafforzamento delle competenze di giuristi attraverso attività di formazione;
- e) agevolare l'elaborazione di politiche di tutti i tipi e a tutti i livelli atte a supportare gli obiettivi comuni;
- f) scambiare capacità tecniche e trasferire conoscenze, incluse le *best practice*;
- g) preparare strumenti e quadri giuridici;
- h) prestare assistenza reciproca nelle pubbliche relazioni e in attività di sensibilizzazione.

Specifiche attività relative ai punti sopra enunciati saranno regolate da accordi *ad hoc* da concordare tra le Parti in base alle necessità.

Articolo 5
Modalità di Collaborazione

Al fine di promuovere gli obiettivi di cui al presente Memorandum le Parti convengono quanto segue:

l'IDLO:

- a) identificherà opportunità e creerà relazioni per mezzo delle quali l'IDLO e l'IILA potranno co-sviluppare, co-finanziare e co-ospitare progetti, seminari, ricerche e *workshop*;
- b) faciliterà la partecipazione dell'IILA ai programmi IDLO di formazione, assistenza tecnica e rafforzamento delle competenze; e
- c) fornirà l'accesso alla foresteria e agli impianti di video-conferenza dell'IDLO a Roma secondo termini e condizioni da stabilire in base alle necessità e secondo accordi specifici con l'IILA.

l'IILA:

- a) identificherà opportunità e creerà relazioni per mezzo delle quali l'IDLO e l'IILA potranno co-sviluppare, co-finanziare e co-ospitare progetti, seminari, ricerche e *workshop*;
- b) inviterà l'IDLO alle attività e iniziative dell'IILA in America Latina; e
- c) fornirà accesso alla sede, alle sale e alle altre strutture dell'IILA a Roma secondo termini e condizioni da stabilire in base alle necessità e secondo accordi specifici con l'IDLO.

Le Parti potranno adottare altre modalità di collaborazione per l'attuazione di progetti comuni previamente definiti attraverso specifici accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

Articolo 6
Finanziamenti

Le Parti concordano nel collaborare al reperimento di fondi necessari all'attuazione di attività comuni nelle aree di cooperazione di cui al presente Memorandum, presso agenzie donatrici bilaterali e multilaterali, così come attraverso risorse nazionali.

Articolo 7
Comunicazioni

Salvo diversa notifica delle Parti, il contatto ufficiale per le attività di cui al presente Memorandum sarà:

Per l'IDLO: William T. Loris
Direttore Generale
International Development Organization (IDLO)
Viale Vaticano, 106
00165 Roma, ITALIA
E - mail: wloris@idlo.int
Tel: +39 06 40403200

Per l'IILA: Ambasciatore Paolo Bruni
Segretario Generale
Istituto Italo - Latino Americano (IILA)
Piazza Benedetto Cairoli, 3
00186 Roma, ITALIA
E - mail: seg.generale@iila.org
Tel: +39 06 684921

Articolo 8
Modifiche

Ciascuna delle Parti potrà richiedere modifiche al presente Memorandum. Qualsiasi modifica, concordata dalle Parti per iscritto, costituirà parte integrante del Memorandum stesso.

Articolo 9
Legge Applicabile

Il presente Memorandum, il suo significato, la sua interpretazione e il rapporto che ne deriva tra le Parti saranno regolati dai principi generali del diritto con l'esclusione di qualsiasi sistema giuridico nazionale.

Articolo 10
Soluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Memorandum sarà risolta come segue:

- a) Le Parti tenteranno in primo luogo di risolvere la controversia amichevolmente, attraverso consultazioni dirette, avendo ognuna il diritto al compromesso; e

- b) Ove il tentativo si dimostri infruttuoso, attraverso l'arbitrato in conformità con il regolamento arbitrale UNCITRAL attualmente in vigore. Il lodo arbitrale sarà considerato definitivo e vincolante per le Parti.

Articolo 11
Vigenza

- a) Il presente Memorandum entrerà in vigore alla sua firma.
- b) Il presente Memorandum avrà la durata di tre (3) anni rinnovati automaticamente per la stessa durata.
- c) Una qualsiasi delle Parti potrà interrompere il presente Memorandum dando tre (3) mesi di preavviso all'altra Parte.

IN FEDE le Parti, per mezzo dei loro rappresentanti autorizzati, sottoscrivono il presente Memorandum in due esemplari originali in lingua inglese e in lingua italiana entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per VIDLO


William T. Loris
Direttore Generale

Per I'ILA


Paolo Bruni
Segretario Generale

Roma, 17 luglio 2009